

Comune di Barbariga

Piazza Aldo Moro, 4 - 25030 BARBARIGA

tel. 030/9718104 fax 030/9770962

e-mail barbariga@videotime.it

codice fiscale 88000370176 Partita IVA 00727070989

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA
RIMESSA CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURA.**

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DISCIPLINA DEL SERVIZIO.

Il presente Regolamento disciplina il servizio di noleggio da rimessa con conducente di autovettura, fatte salve le disposizioni legislative in materia.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- legge regionale 15 aprile 1995, n. 20;
- artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.Lvo 30 aprile 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- D. M.. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
- D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- Art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- D.M. 20 aprile 1993, recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di autonoleggio di autovettura;
- L.R. 29 ottobre 1998, n. 22, riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia;
- Ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2

NATURA DEL SERVIZIO

Il servizio da noleggio da rimessa con conducente è definito autoservizio pubblico non di linea, che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari ed automobilistici, marittimi, lacustri ed aerei e che viene effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

ART. 3

DEFINIZIONE DI SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente di autovettura si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Il servizio deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
 - obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale;
 - divieto di sosta e di posteggio, di stazionamento sul suolo pubblico. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse;
 - divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o al di fuori della sede del vettore.

ART. 4

COMPETENZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

La competenza ed il controllo relativi al servizio di cui al precedente Art. 1) spettano al responsabile del servizio commercio.

Per esercitare la funzione di controllo, il responsabile del servizio commercio può richiedere l'intervento del Corpo di Polizia Municipale.

ART. 5

DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DI VEICOLI DA DESTINARE AL SERVIZIO.

Il numero ed il tipo dei veicoli da destinare al servizio è fissato dalla Giunta Comunale nei limiti del contingente assegnato al Comune dalla Giunta Regionale su deliberazione della Provincia, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 15 aprile 1995, n. 20.

ART. 6

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:

1. essere veicoli destinati al trasporto di persone aventi un minimo di 4 ed un massimo di 9 posti, compreso quello del conducente;
2. portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e essere dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune di Barbariga e di un numero progressivo; i contrassegni devono essere conformi per misure e caratteristiche al bozzetto depositato presso l'Ufficio Commercio.

ART. 7

TARIFFE

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

Il Consiglio Comunale può fissare, tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio.

Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti all'interno del veicolo.

A richiesta del cliente, il conducente è inoltre tenuto a esibire copia del presente regolamento che deve essere tenuto a bordo del veicolo.

Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali (compreso gli Stati membri della Comunità Europea ove, a condizioni di reciprocità, i Regolamenti di tale Stato lo consentano).

La prestazione del servizio non è obbligatoria."

ART. 8

UBICAZIONE DELLE AUTORIMESSE

I titolari delle Autorizzazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio Commercio l'ubicazione delle autorimesse. Ogni cambiamento di autorimessa deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio in parola.

TITOLO II – NORME PER IL RILASCIO DELLE LICENZE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

ART. 9

AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

1. Il servizio di cui al precedente art. 1 è esercitato previo rilascio da parte del Responsabile del Servizio Commercio di apposita Autorizzazione per ogni veicolo destinato al servizio stesso.
2. L'Autorizzazione è riferita ad ogni singolo veicolo. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente.

ART. 10

CONCORSO PUBBLICO

1. Procedura preliminare per l'assegnazione della autorizzazione:
L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dal Responsabile indicato al comma 1) dell'art. 9, previa indizione di un concorso pubblico da parte della Giunta Comunale e approvazione del relativo bando mediante determinazione dello stesso Responsabile.
Parimenti il Responsabile del Servizio commercio cura la pubblicazione del bando all'Albo Pretorio del Comune e per estratto su due quotidiani di interesse provinciale.
3. Il bando di concorso per l'assegnazione dell'Autorizzazione in parola deve contenere:
 - a) numero e tipo dell'Autorizzazione da rilasciare;
 - b) elencazione dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso;
 - c) elencazione dei titoli preferenziali per la valutazione delle domande;
 - d) definizione dei criteri comparativi per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria;
 - e) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - f) termine entro il quale deve essere rilasciata l'autorizzazione.

ART. 11

REQUISITI SOGGETTIVI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

L'autorizzazione per il servizio di cui al precedente art. 1 può essere rilasciata unicamente a soggetti in possesso dei requisiti di seguito elencati:

- cittadinanza italiana;
- età non inferiore ad anni diciotto;
- iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo avente le caratteristiche previste dall'art. 12 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- proprietà o disponibilità di un rimessa nell'ambito dell'area comunale, presso la quale il veicolo staziona a disposizione dell'utenza;
- stato di buona salute e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul buon rendimento del servizio. Il responsabile del Servizio Commercio ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore o i vincitori del concorso di cui al successivo art. 16 e la persona cui è trasferita l'Autorizzazione per effetto di una delle fattispecie previste dal successivo art. 20;
- piena capacità giuridica di agire.

ART. 12

FIGURE GIURIDICHE PREVISTE PER IL LIBERO ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio autonoleggio, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) comma 2 dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

L'adeguamento alle forme giuridiche sopra previste deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, pena la revoca dell'Autorizzazione.

ART. 13

IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1 L'Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente non può essere rilasciata a chi:

- a) e incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 12 ottobre 1982, n. 726, 19 marzo 1990, n. 55;
- b) ha riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416 bis del Codice Penale o per delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o

psicotrope di cui all'art. 74 del T.U. approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per delitto di cui all'art. 73 del citato T.U., concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni, o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- c) ha riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per atto d'Ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, del Codice Penale);
- d) ha riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati all'alinea precedente;
- e) è stato condannato per lo stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) è sottoposto a procedimento penale per delitti indicati nella lettera b) se per essi è già stato disposto giudizio, se è stato presentato ovvero citato a comparire in udienza per il giudizio;
- g) è incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione o da un'arte;
- h) è stato dichiarato fallito;
- i) è incorso in condanne passate in giudicato per non avere rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali;
- j) è incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di veicolo con conducente, sia da parte del Comune di Barbariga, sia da parte di altri Comuni;
- k) è incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

2 Gli impedimenti di cui al primo comma per la parte relativa alle lettere da "a" ad "f" non sussistono nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di un luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca nella misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3 Gli impedimenti di cui al primo comma, fatta eccezione per quanto previsto al secondo comma, per la parte relativa alle lettere da "a" ad "i" continuano a produrre effetto fin tanto che non sia intervenuta riabilitazione.

4 Il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio veicolo con conducente non può, oltre al servizio in questione, esercitare altra attività come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o imprenditore.

ART. 14

TITOLI PREFERENZIALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA.

Al fine della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per l'assegnazione dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio da rimessa con conducente di autovettura, costituiscono titoli preferenziali nel seguente ordine:

- a) l'aver esercitato servizi di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, condizione documentabile con i contratti previsti dall'art. 10 legge
- b) maggiore anzianità di servizio;
- c) numero dei figli a carico, condizione dichiarabile nei modi previsti dalla vigente normativa in materia;

In caso di ulteriore parità tra concorrenti ai fini della formazione della graduatoria, la priorità è data dal sorteggio. Il sorteggio viene effettuato dalla Commissione d'esame di cui al successivo art. 15.

ART. 15

COMMISSIONE DI CONCORSO PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

1. La commissione di concorso per la valutazione delle domande pervenute e la formazione della graduatoria secondo i criteri di preferenza citati nell'art. 14 al fine del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente, è così composta:
 - a) dal Responsabile del Servizio Commercio, che la presiede;
 - b) dal Segretario Comunale;
 - c) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate da un impiegato del Comune;
3. La Commissione, al termine dei lavori e dopo avere predisposto la graduatoria, propone al Responsabile del Servizio, la nomina del vincitore per l'assegnazione a quest'ultimo dell'autorizzazione posta a concorso.

ART. 16

DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Servizio Commercio, sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 15, con propria determinazione, nomina il vincitore del concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione e invita il soggetto a produrre i sottoelencati documenti entro 60 giorni dalla comunicazione di nomina:

- a) carta di circolazione dell'autovettura da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o disponibilità in leasing;
- b) contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia;
- c) documentazione da cui risulti la proprietà o disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale;
- d) certificato di buona salute rilasciato dal medico curante;
- e) documentazione da cui risulti l'insussistenza degli impedimenti soggettivi previsti dal precedente art. 13;
- f) documentazione da cui risulti che l'assegnatario eserciterà la propria attività in una delle forme previste dal precedente art. 12.

Gli stati, fatti, qualità personali cui ai punti a), e), f) del presente articolo possono essere comprovati mediante autocertificazione dell'interessato, ai sensi della legge n. 15/68, come modificata dalla legge 127/97.

Il responsabile del Servizio Commercio, ricevuta la documentazione di cui al presente articolo, effettuate le verifiche d'ufficio, previo esito favorevole della verifica di cui al successivo art. 18, procede al rilascio dell'autorizzazione posta a concorso.

La non assegnazione dell'autorizzazione per mancata produzione entro il termine previsto di cui al presente articolo o per mancanza dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 12 o per sussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 14, è pronunciata dal Responsabile del Servizio Commercio, che in conseguenza di ciò provvederà all'ulteriore assegnazione scorrendo la graduatoria.

ART. 17

VERIFICA DEL VEICOLO

1. Prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 16, il veicolo è sottoposto a verifica da parte del Comandante del Vigili del Fuoco, su proposta del Responsabile del Servizio Commercio.

Tale verifica riguarda l'aspetto funzionale ed estetico del veicolo che deve essere in buono stato di conservazione, di funzionamento e di decoro e deve possedere i requisiti tecnici previsti dal precedente art. 6.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esito favorevole della verifica.

2. La verifica del veicolo può essere disposta anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, in qualsiasi momento dal Responsabile del Servizio suddetto; nel caso in cui venga riscontrato in sede di verifica che il veicolo non risponda più ai requisiti di cui all'art. 6, o non si trovi più in condizione di buono stato di conservazione e di decoro, il responsabile del Servizio Commercio comunica l'esito dei rilievi all'esercente e previa diffida a conformarsi entro un congruo termine, dispone la sospensione dell'autorizzazione mediante ritiro della stessa fino a quando l'esercente non abbia provveduto alla regolarizzazione della vettura tramite messa in efficienza o sostituzione, e comunque entro un periodo di tempo non superiore a mesi tre.

ART. 18

DISINFEZIONE PERIODICA DEL VEICOLO

I veicoli devono essere sottoposti a disinfezione periodica presso il competente ufficio della A.S.L. con periodicità almeno annuale ed in ogni caso quando si abbia avuta notizia di aver trasportato persone affette da malattie infettive.

ART. 19

AUTORIZZAZIONE

1. Sull'autorizzazione sono riportati, oltre ai dati personali, anche i dati identificativi dell'autovettura alla quale si riferisce, il tipo del autoveicolo, numero di targa, numero di telaio, identificazione della rimessa.

Ogni variazione dei dati di cui sopra deve essere comunicata dal titolare e annotata immediatamente sull'autorizzazione.

2. L'originale o copia conforme dell'autorizzazione in parola deve essere conservato a bordo dell'autovettura a cui si riferisce.

3. Il titolare dell'autorizzazione deve entro il 31 dicembre di ogni anno produrre una dichiarazione di volontà espressa dalla quale risulti l'intendimento di voler proseguire nello svolgimento della relativa attività anche per il successivo anno.
4. L'eventuale sostituzione del veicolo indicato nell'autorizzazione è subordinata alla preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Commercio, su istanza del titolare, dopo l'accertamento della sussistenza dei requisiti ed a seguito della verifica di cui al precedente art. 17.

ART. 20

TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di cui al precedente art. 1 è trasferita dal Responsabile del Servizio Commercio, su istanza del titolare a persona dallo stesso designata purchè iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15/01/92, n. 21, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - sia titolare dell'autorizzazione da cinque anni;
 - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patenti di guida. L'accertamento dell'inabilità permanente e dell'inidoneità al servizio è effettuato d'ufficio dal Responsabile del Servizio Commercio tramite struttura sanitaria pubblica o privata.
2. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio Commercio ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo dei conducenti e sempre nel rispetto di quanto previsto nei precedenti art. 11 e 13.
3. Al titolare che ha trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
4. In caso di recesso dagli organismi di cui all'art. 12, previsti dall'art. 7 della legge 15/01/92 , n. 21,. l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. La trasferibilità dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è sempre riferita al titolare persona fisica che poi eserciterà in una delle forme previste al precedente alinea dalla legge e indicate al precedente art. 12.
6. Al verificarsi della fattispecie di cui ai commi precedenti, il nuovo titolare dell'autorizzazione è soggetto a tutte le disposizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione a seguito di concorso.

ART. 21

GUIDA E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

I titolari dell'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio:

- a) di persone con cui è stato stipulato un contratto di lavoro sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico servizio o in mancanza sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categorie similari;

- b) di persone sostituite alla guida, con le quali è stato stipulato un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi;
 - c) della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo dei conducenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice Civile.
- Anche ai soggetti sopra indicati si applicano tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento.

ART. 22

RESPONSABILITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

Ogni responsabilità per danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, fa carico esclusivamente al titolare dell'autorizzazione, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso qualsiasi responsabilità del Comune.

TITOLO III – NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 23

DIRITTO AL SERVIZIO

Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap, purchè non presentino un deficit motorio tale da rendere necessario l'utilizzo di un veicolo appositamente attrezzato.

Le autovetture appositamente attrezzate per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo dell'accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27/4/78, n. 384.

ART. 24

SERVIZI VIETATI

E' vietato esercitare, con veicoli adibiti a servizio noleggio con conducente, servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

ART. 25

DIVIETI

1. E' fatto divieto di stazionare con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente sulle strade o aree pubbliche o in posti fissi allo scopo di procurarsi il noleggio.
2. E' consentito, quando il noleggio risulti preventivamente richiesto, che i veicoli sostino sugli scali di arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono state noleggiate.
3. Ai conducenti è fatto divieto durante il servizio:
 - a) di consumare cibi e di tenere la radio ad alto volume;
 - b) di adibire il veicolo alla vendita ambulante o al trasporto di masserizie ingombranti;

- c) di fare schiamazzi, di usare parole volgari e di abusare di mezzi acustici di segnalazione;
- d) di fare salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, anche durante il periodo di sosta;
- e) di rifiutare il trasporto di un numero di utenti superiore a quello massimo consentito dalle caratteristiche del veicolo e da quello previsto nella carta di circolazione del veicolo stesso;
- f) di portare animali sul veicolo, con eccezione dei cani guida dei non vedenti;
- g) di chiedere, per qualsiasi titolo, una somma superiore di quella concordata, salvo i diritti verso gli utenti che avessero arrecato danni al veicolo;
- h) di fermare il veicolo o di interrompere il servizio, salvo richiesta in tal senso degli utenti o nei casi di accertata causa di forza maggiore;
- i) di deviare di propria iniziativa, dal percorso più breve, per recarsi nel luogo richiesto dall'utente;
- j) di consentire la guida a persona non autorizzata, ai sensi del precedente art. 21.

ART. 26

COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

1. Oltre ai divieti di cui al precedente art. 25, i conducenti hanno l'obbligo:
 - a) di vestire con decoro e di essere curati nella persona;
 - b) di usare modi corretti e cortesi con gli utenti trasportati;
 - c) di caricare sul veicolo i bagagli degli utenti che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria, aiutando altresì a salire e scendere dal veicolo le persone anziane e comunque malferme;
 - d) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o per trasporto di malati (purché non risultino affetti da malattie contagiose), di feriti, di funzionari ed agenti, anche con pagamento differito;
 - e) di aiutare a scendere a fine corsa gli utenti, qualora sia richiesto e scaricare i loro bagagli, nonché di prestare ove possibile tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - f) di visitare diligentemente al termine di ogni corsa l'interno del veicolo, e qualora vi trovassero qualche oggetto dimenticato, di cui non possa fare immediata restituzione al proprietario, consegnarlo entro ventiquattro ore dal termine del servizio all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune, indicando le circostanze del ritrovamento;
 - g) di rilasciare, a richiesta del cliente, ricevuta attestante l'importo del servizio;
 - h) di portare sul veicolo l'originale dell'autorizzazione unitamente agli altri documenti di circolazione e di esibirla ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali ed agenti incaricati della sorveglianza della circolazione stradale.
2. I conducenti hanno facoltà di ricusare il trasporto di persone alterate dall'uso delle sostanze stupefacenti, o con animali che possano costituire motivo di molestia per il guidatore durante la marcia o che anche soltanto pregiudichino il decoro e la pulizia del mezzo, con eccezione dei cani-guida dei non vedenti.

ART. 27

NORME PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto:
 - a) insudiciare o guastare il veicolo e le sue apparecchiature;
 - b) compiere atti contrari alla decenza;
 - c) fare schiamazzi o rumori molesti;
 - d) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
 - e) mangiare, bere, fumare;
2. Gli utenti del servizio possono rivolgere al Responsabile del Servizio Commercio istanze o reclami sui quali verrà avviato un procedimento con le modalità indicate dai successivi art. 29 e 30.

ART. 28

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Qualora per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa senza possibilità di tempestiva sostituzione del veicolo, gli utenti hanno diritto di rinunciare alla corsa, pagando solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.
2. Il conducente è tenuto ad attendere l'utente, nei luoghi convenuti, non oltre il termine di tempo pattuito.

TITOLO IV - SOSPENSIONE-REVOCA-DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE.

ART. 29

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente di autovettura deve essere sospesa in caso di:
 - a) mancata presentazione dei veicoli alla verifica di cui al precedente art. 17;
 - b) mancata presentazione all'Ufficio Comunale Commercio della dichiarazione di prosecuzione di attività di cui al precedente art. 19 – comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo;
 - c) mancata disinfezione periodica di cui al precedente art. 18;
 - d) sottoposizione del titolare a misure di sicurezza personali o a privazione della libertà personale nelle fattispecie previste dal Codice Penale;
 - e) investimento o incidente, durante lo svolgimento del servizio, avvenuto per colpa accertata del conducente a seguito di sentenza definitiva;
 - f) guida del veicolo in stato di ubriachezza accertata;
 - g) mancata pronta consegna all'Ufficio del Comune preposto alla raccolta di eventuali oggetti smarriti e reperiti nel veicolo, nei limiti previsti dal precedente art. 26 lettera f);
 - h) mancato rispetto delle tariffe pattuite;
 - i) pretesa di compensi eccedenti il prezzo convenuto;
 - j) abituale cattivo stato di manutenzione del veicolo posto in servizio;
 - k) destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto;

- l) mantenimento del veicolo in condizioni non rispondenti agli obblighi previsti per la sua circolazione ai sensi del precedente art. 17;
 - m) sostituzione del veicolo non circolante con altro senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Commercio ai sensi del precedente art. 19 comma 4;
 - n) interruzione del servizio senza giustificato motivo.
2. L'autorizzazione può essere sospesa anche per altre infrazioni non lievi o reiterate del presente Regolamento;
 3. La sospensione può durare fino a trenta giorni, salvo che per la fattispecie di cui ai punti a), c), h) e i) dell'alinea precedente, al primo comma, per cui può durare fino a novanta giorni, ed è inflitta dal Responsabile del Servizio Commercio.
 4. Il procedimento per addivenire alla sospensione dell'autorizzazione, fatta eccezione per la fattispecie di cui sopra al punto d) del primo comma che opera immediatamente e per l'intero periodo di applicazione della misura di sicurezza personale e di privazione della libertà personale, prevede la contestazione entro trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto addebitato, con lettera notificata all'interessato con invito a presentare eventuali giustificazioni nel termine massimo di dieci giorni;
 5. Durante la sospensione l'originale dell'autorizzazione di esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente viene ritirata e viene restituita al termine della stessa;
 6. Le cause di sospensione contemplate nei precedenti commi del presente articolo, valgono anche nel caso in cui le infrazioni siano state commesse da sostituti alla guida di cui al precedente art. 21.

ART. 30

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 1 è revocata:
 - a) al compimento del sessantesimo anno di età;
 - b) per perdita dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 11;
 - c) per sopravvenienza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 13;
 - d) qualora il titolare non provveda alla messa in efficienza o alla sostituzione del veicolo nei termini di cui al precedente art. 17;
 - e) in caso di trasferimento dell'autorizzazione senza l'osservanza della procedura prevista dal precedente art. 20;
 - f) qualora l'attività sia esercitata da un soggetto non avente titolo;
 - g) in caso di sospensione dell'autorizzazione per tre volte nell'arco di un anno solare;
 - h) per mancato compimento delle operazioni previste dal precedente art. 19 comma 3, oltre al termine di cui al precedente art. 29 comma 4;
 - i) per la morte del titolare, salvo quanto previsto dal precedente art. 20 comma 2;
2. Il procedimento per addivenire alla revoca dell'autorizzazione prevede, ove possibile, la contestazione entro trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto addebitato con lettera notificata all'interessato con invito a presentare eventuali giustificazioni nel termine massimo di dieci giorni.
3. La revoca è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Commercio.
4. La revoca comporta il ritiro dell'autorizzazione e del contrassegno.

ART. 31

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 1 è soggetta a decadenza:
 - a) per rinuncia esplicita del titolare dell'autorizzazione;
 - b) per fallimento del titolare dell'autorizzazione;

La decadenza è dichiarata dal responsabile del Servizio commercio.

ART. 32

SANZIONI PECUNIARIE

1. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle leggi regionali e statali vigenti in materia nonché dal Codice della Strada, chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, è punito con la sanzione del pagamento di una somma da £. 50.000= pari e Euro 25,82= a £. 1.000.000= pari a Euro 516.46= che è comminata ai sensi dell'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/1934, N. 383 in conformità alla legge 24/11/1981, n. 689.
2. L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra è ininfluenza sull'applicazione, nei casi previsti, delle sanzioni di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione per le fattispecie indicate dal precedenti artt. 29-30-31.

ART. 33

RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni sulla disciplina della circolazione stradale di cui al D.Lvo 30/04/92 n. 285, alla legge 15/01/92, n. 21 alla L.R. 15/04/95 n. 20 e successive eventuali modifiche, nonché alle altre disposizioni legislative regolamentari applicabili in materia.

ART. 34

CONSEGNA DEL REGOLAMENTO AI TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE.

Copia del presente Regolamento deve essere consegnata ai titolari di autorizzazione a cura del Servizio Commercio.

ART. 35

NORME ABROGATE

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 6/9/1985, per quanto riguarda il servizio di autonoleggio con conducente. Resta in essere per le parti che riguardano il servizio di autonoleggio di autobus con conducente.